

Consigliere Regionale X Commissione, Pres. MARCO CACCIATORE

mcacciatore@regione.lazio.it

Consigliere Regionale VII Commissione, Pres. RODOLFO LENA

rlena@regione.lazio.it

Ai Consiglieri membri della X e VII Commissione Regionale

VIIcommissione-cons@regione.lazio.it

Xcommissione-cons@regione.lazio.it

Alla Regione Lazio

Presidente Nicola Zingaretti

Vicepresidente Daniele Leodori

Assessore Roberta Lombardi

Assessore Massimiliano Valeriani

Assessore Alessio D'Amato

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo integrato dei Rifiuti

Dott.ssa Wanda D'ercole

val.amb@regione.lazio.legalmail.it

ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

wdercole@regione.lazio.it

**Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo i
integrato dei Rifiuti - Ufficio Bonifiche**

bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Direzione regionale Capitale Naturale,

Parchi e Aree Protette

Dott. Vito Consoli

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio

Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi

conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

p.c.

Sindaco Michel Barbet - Comune di Guidonia Montecelio

All'Assessore Chiara Amati

All'Assessore Antonio Correnti

protocollo@pec.guidonia.org

All'Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili

c.a. Presidente Barbara Vetturini

ente@pec.parcolucretili.it

Al Prefetto

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Al Sindaco di CMRC
 Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
 Dipartimento IV — Servizio I — Gestione Rifiuti
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
ambiente@pec.cittametropolitanaromagov.it

Ad ARPA LAZIO
 Sede provinciale di Roma
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it
 Al Sindaco Piero Presutti
 Comune di Fonte Nuova
protocollo@cert.fonte-nuova.it
 Ad Asl Roma 5
 Dipartimento di Prevenzione
protocollo@pec.aslromag.it
 Al Ministero Beni culturali e paesaggistici
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
 l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e
 l'Etruria meridionale
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it
 Alla Soprintendenza dei Beni archeologici del Lazio
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it
 Alla Autorità di Bacino del Tevere
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
 Consigliere Regionale III Commissione, Pres. VALERIO NOVELLI
vnovelli@regione.lazio.it
 Al Comando Stazione Carabinieri Forestali
 di Guidonia Montecelio
 PEC: frm43063@pec.carabinieri.it

3.12.2021

Oggetto: FDW Audizione del 14 settembre X Commissione regionale e 26 novembre u.s. X e VII Commissione regionale – Rif: Area e Impianti Inviolata – Guidonia Montecelio e altre 8 aree di discarica nel Lazio

Il 26 novembre 2021 si è svolta una **audizione congiunta presso le Commissioni Sanità e Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio** con la partecipazione di Consiglieri regionali, di Dirigenti responsabili delle strutture amministrative tecniche e di controllo e di Comitati e Associazioni su **“Morbilità e mortalità delle persone che vivono vicino alle discariche di rifiuti urbani”**.

A seguito dell'esito rimasto in “sospeso” poichè non è stata messa in campo soprattutto da parte del Presidente della Commissione Sanità alcuna verifica o misura da intraprendere a breve, riservandosi di demandare qualsiasi iniziativa dopo la pubblicazione dell'aggiornamento del Rapporto Eras (presumibilmente nel 2022 ma non si sa bene quando), si rende necessario inoltrare ai due Presidenti e agli aventi causa in epigrafe alcune precisazioni.

Pertanto come associazioni aventi causa per l'area interessata presentiamo con la presente una sintesi finale delle istanze specifiche, nonché di quelle condivise con tutte le altre associazioni/comitati aventi causa.

Ecco quanto riguarda specificatamente l'AREA DELL'INVOLATA DI GUIDONIA MONTECELIO.

PIANO AMBIENTALE

- 1) Facendo seguito alla richiesta di attivazione per tutta l'area dell'Involata (discarica e TMB) del procedimento per denominazione di **AREA AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE ex LR 13/2019**, Rif: prot.reg.n.0754723 del 23.09.2021, e prot.reg.n.0759953 del 27.09.2021, e alla comunicazione della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area affari generali GR.49.01 nonché alla nostra successiva pec del 26.10.21, precisiamo che Arpa Lazio sta definendo i limiti della perimetrazione dell'inquinamento di falda con nuovi pozzi di monitoraggio, come da Conferenza di Servizi in modalità asincrona, riaperta da pochi giorni presso il Comune di Guidonia Montecelio, dopo che era stata conclusa con Determina dirigenziale n.97 del 3 maggio 2021, con recepimento dei pareri e delle prescrizioni degli Enti partecipanti.

Ma 10 anni di Conferenza di Servizi per la caratterizzazione dell'accertato inquinamento di falda hanno visto proprio agli atti di Conferenza svariati rapporti semestrali di Arpa Lazio, dove sono stati accertati **superamenti soprattutto di sette composti inorganici e organici, cancerogeni, che negli anni hanno avuto valori di CSS stabili, quali:**

Arsenico, Manganese, Ferro, 1.2 Dicloropropano, 1.4 Diclorobenzene, Benzene e 1.2 Dicloroetilene,

oltre ad altri rinvenuti quali i composti organici riconducibili a discarica del Rapporto di Arpa Lazio di Luglio 2018, tipo:

***L'N-butilbensulfonammide** è una molecola, così come riportato dalla letteratura scientifica, possibilmente presente nei percolati di discarica.*

L'applicazione principale della sostanza è come plastificante in poliammidi e copoliammidi, è un composto stabile che è difficile da biodegradare nell'ambiente e il simbolo di rischio chimico e relativa denominazione, codificato dall'European Chemicals Bureau, annesso li della direttiva 67/548/EWG, è il GHS08 ovvero dannoso per l'uomo.

***n Bisfenolo A (BPA)** è una sostanza organica composta da due gruppi fenolici. È un monomero importante nella sintesi di materie plastiche in policarbonato e di additivi chimici, e i simboli di rischio chimico e relativa denominazione sono il GHS05 corrosivo, il GHS07 irritante e il GHS08 dannoso per l'uomo.*

***H 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine** è una molecola appartenente alla famiglia delle triazine utilizzata nella sintesi di materie plastiche, e i simboli di rischio chimico e relativa denominazione sono il GHS07 irritante e il GHS09 tossico per gli organismi acquatici.*

Si rimanda alla letteratura scientifica per le ulteriori informazioni.

Tali composti, rinvenuti nel corso delle determinazioni analitiche, non sono inseriti tra le sostanze di cui alla tab. 2 All.5 della parte IV del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non sono individuate le concentrazioni soglia di contaminazione.

Con tale scenario, **per i superamenti rinvenuti nei piezometri sia dell'area discarica che nella limitrofa del TMB** (fino a data odierna MAI MESSO IN USO) , appare evidente che in 35 anni, prima di vera attività di discarica (1986 – 2014) e poi di permanenza in loco della montagna di rifiuti, per i primi due invasi sfoderati dal polder e per un capping provvisorio e ampiamente degradato, **la situazione non sia certo migliorata e il percolato inquinante abbia viaggiato alla grande in falda per la direzione dei flussi verso gli abitati densamente popolati di S.Lucia di Fonte Nuova e Marco Simone di Guidonia Montecelio, senza bisogno di dover accertare l'inquinamento con nessuna prova, perimetrazione o rapporti ulteriori di Arpa Lazio, che ha ampiamente documentato quanto i superamenti di CSC siano sempre in incremento, nei rapporti anche in possesso della Direzione Rifiuti regionale, poiché presente in CDS a Guidonia Montecelio.**

- 2) Poichè il **percolato di discarica** è un veleno micidiale che, se non si interviene, penetra e si espande nel sottosuolo distruggendo le falde , è stato il codice penale a stabilire fin dal 1930 pene severe per **chiunque, anche per colpa, avvelena, corrompe o adultera o fa avvelenare “acque... destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo” (artt. il 439, 440 e 452)** e questo dato rileva anche per la visione d'insieme. **LA FALDA INCIDE INFATTI ANCHE SULL'ALIMENTAZIONE.....** ci ha pensato ben presto la Cassazione ad estenderlo anche alla contaminazione delle **falde freatiche**. La suprema Corte, infatti, fin dal 1995, con una storica sentenza (estensore Postiglione) ha stabilito che la norma si applica a tutte le falde freatiche e non solo a quelle già utilizzate a fini potabili e domestici. Ha sentenziato, infatti, che *“il reato di cui all'art. 440 c.p. è applicabile all'inquinamento di qualsiasi falda freatica, a prescindere dal fatto che essa sia già in fase di captazione o di sfruttamento. Non vi è dubbio, infatti, che in un futuro più o meno prossimo, sia per l'aumento della popolazione, sia per le aumentate esigenze di vita della stessa, si renderà necessario attingere via via a falde acquifere sempre nuove per distribuirne il contenuto ai consumi. Invero, non avrebbe senso e sarebbe del tutto illogico che oggetto della tutela giuridica siano soltanto le acque in corso di utilizzazione, ove tale protezione non venisse estesa anche a quelle che potenzialmente sono destinate a tale uso, nel senso che, prima o poi anche queste saranno utilizzate”.*

Per poi precisare, due anni dopo, sempre con riferimento alla contaminazione di falde da discarica, che *“è sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità”* della falda e che *“la protezione del valore alimentare anche futuro delle acque di falda, potenzialmente raggiungibili con le moderne tecnologie per lo sfruttamento ad uso umano, deve essere assicurato in loco da ogni forma arbitraria di corrompimento od adulterazione, non solo dolosa, ma anche e soltanto colposa”*

Se abbiamo sostanze inquinanti penetranti in falde acquifere, con conseguente avvelenamento dell'acqua di vari pozzi della zona, è stata respinta la tesi difensiva secondo cui per acqua destinata all'alimentazione deve intendersi solo l'acqua «potabile» a norma dell'art. 249 T.U. leggi sanitarie). **Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6651 del 29 giugno 1985 (Cass. pen. n. 6651/1985)**

Il **reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione**, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di “avvelenamento”, è **reato istantaneo con effetti permanenti** che, a differenza di quello di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., si perfeziona nel momento in cui si realizza l'inquinamento della falda, con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato. **Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 48548 del 24 ottobre 2018 (Cass. pen. n. 48548/2018)**

Per le difficoltà derivanti dall'accertamento del pericolo e dall'interpretazione di alcuni requisiti la giurisprudenza ha preferito rifarsi, per la repressione degli inquinamenti idrici, alla **legge 319/76**, anche nota come **“legge Merli”**, una disciplina specifica di tutela delle acque, contenente reati di pericolo astratto e limitandosi a dover fornire la prova, ben più semplice, del superamento dei limiti tabellari piuttosto che dover dimostrare la pericolosità per la salute umana.

N.B. Per quanto riguarda il reato di inquinamento ambientale, nella forma sia dolosa, che colposa, il momento di consumazione va individuato in quello in cui la compromissione od il deterioramento assumono carattere di significatività e misurabilità (carattere il cui accertamento, secondo Cass.n. 28732/2018, non necessariamente richiede l'espletamento di specifici accertamenti tecnici:

pertanto ribadiamo quanto enunciato nella nostra pec del 26.10.21 alla Direzione regionale Rifiuti e alla stessa Arpa Lazio, ovvero che, se pur necessaria ad altre definizioni della caratterizzazione, l'ulteriore attività di perimetrazione dell'inquinamento, messa in campo da ARPA LAZIO, NON DEVE RITARDARE L'APERTURA DI IMMEDIATO PROCEDIMENTO PER AREA A RISCHIO DELL'INVIOLATA.

- 3) Ad aggravare tale scenario ci sono poi da evidenziare le risultanze delle indagini del **NIPAAF** che descrivono un quadro ambientale all'Inviolata molto preoccupante, rilevato dall'atto di Richiesta di Rinvio a Giudizio di 13 soggetti al Tribunale di Tivoli/RG n.50916/17, già in vs. possesso, che attesta all'Inviolata il **CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON**: ...la discarica non avrebbe solo percolato di rifiuti urbani
(Al Tribunale di Tivoli il giudizio è tutt'ora pendente, con implicazioni che interessano sia la DISCARICA che il TMB)

M) in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 110, 452-quaterdecies c.p. (già 260 del d.lgs n. 152/2006) perché, nelle qualifiche sopra descritte, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente, all'interno della discarica sita in Guidonia Montecelio, località Inviolata, ingenti quantitativi di rifiuti all'interno del sito, in particolare abbancando rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza l'autorizzazione di cui al d. lgs. 152/2006, al d. lgs. 36/2003 e alla L.R. n. 27/98, e segnatamente pneumatici usati, rifiuti cimiteriali, rifiuti radiologici, rifiuti sanitari, fanghi di depurazione delle acque, rifiuti provenienti da demolizioni (anche contenenti residui di cemento-amianto), ed altro.

PIANO SANITARIO

24 maggio 2016 : Sull'International Journal of Epidemiology viene pubblicata la ricerca "Morbidity and mortality of people who live close to municipal waste landfills: a multisite cohort study", ovvero " Morbilità e mortalità delle persone che vivono vicino alle discariche di rifiuti urbani: uno studio di gruppo su multisito".

Lo studio è condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio e pubblicato su una delle riviste di medicina più accreditate al mondo (<https://academic.oup.com/ije/article/45/3/806/2572780>).

Tale studio rientrerebbe nella normale sperimentazione se non fossero evidenti alcune informazioni e relative discrasie che sono saltate subito agli occhi e che prospettano una narrazione assai contraddittoria e preoccupante:

- 1) Lo studio è stato compiuto da ricercatori italiani esperti del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio;
- 2) I ricercatori guidati da Francesca Mataloni hanno monitorato le condizioni di salute di oltre 240.000 persone residenti in prossimità delle nove discariche laziali, dal 1996 al 2008;

3) Lo studio porta all'evidenza che **vivere a meno di 5 chilometri da una discarica aumenta il rischio di cancro ai polmoni del 34%, mentre il rischio di ricovero in ospedale per malattie respiratorie sale del 5%. I più colpiti, neanche a dirlo, sono ovviamente i bambini:** dati molto importanti per la Salute pubblica... («L'incremento dei casi di tumore dei polmoni in prossimità delle discariche – spiega Mataloni – è un dato relativamente nuovo»). I responsabili di questo aumento potrebbero essere proprio gli inquinanti atmosferici emessi dai depositi di rifiuti urbani, che i ricercatori hanno tracciato usando come riferimento il solfuro di idrogeno. «Abbiamo scoperto un legame tra esposizione al solfuro di idrogeno e mortalità per cancro dei polmoni», precisa Mataloni. Stessa cosa per i casi di malattie respiratorie, anche fatali: «questo legame – sottolinea la ricercatrice – può essere spiegato dall'esposizione ai gas irritanti e ai contaminanti di tipo organico» emessi dalla discarica (Fonte: OK Salute).

4) Non c'è notizia di alcun rilievo a tale ricerca, ne risulta alcuna pubblicazione in Italiano (tanto che sono state le associazioni a tradurre la pubblicazione per inviare la pec di richiesta della audizione;

5) Si nota quindi nel 2016 una impennata disastrosa dell'incremento percentuale di patologie cancerose, evidentemente in “soli tre anni” dall'ultimo Rapporto del 2013, a cui è rimasto fermo l'ERAS Lazio, nonostante il finanziamento regionale con soldi pubblici di tale ricerca e quindi l'acquisizione di nuovi dati, risultanti almeno alla data del 24 maggio 2016, con la pubblicazione in USA da parte del prestigioso International Journal of Epidemiology della ricerca stessa, effettuata da ricercatori italiani esperti del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, appositamente per l'aggiornamento dello studio ERAS Lazio;

6) Si evince una completa disattenzione sui risultati assolutamente allarmanti, che nei 5 anni seguenti fino ad oggi sarebbero stati in ogni caso da approfondire ed integrare , anche nell'ipotesi negativa che invece qualcuno li avesse considerati superflui o insufficienti, cosa che non appare essere avvenuta;

7) Si fa notare che tale ricerca è stata finanziata dalla Direzione Rifiuti di Regione Lazio, come appare a pag. 9 della ricerca stessa;

8) Si fa altresì notare che nonostante i dati di tale ricerca, sembra ignorata del tutto in Italia (a parte l'interpellanza fatta in Sicilia alla Ars per altre discariche), la stessa Direzione Rifiuti di Regione Lazio negli ultimi 15 anni ha adottato una serie di atti amministrativi di autorizzazione relativi proprio ai 9 siti di discarica oggetto dello studio.

In ben 5 anni nessuno ha mai preso in carico o fatto evidenziare in atti tali rilevanti informazioni sanitarie (che da allora possono sicuramente essere solo peggiorate) per gli adempimenti urgenti del caso, che sicuramente avrebbero dato diversa sorte a tanti scenari autorizzativi delle 9 discariche citate e di conseguenza alla salute dei cittadini residenti. Lo studio ha riconfermato risultati drammatici, come comunque l'incremento di patologie del comparto è attestato anche da Open Salute Lazio.

Si legge che **“vivere vicino a una discarica aumenta il rischio di cancro ai polmoni”**.

“Lo studio ha dimostrato gli effetti sulla salute dei soggetti che risiedono vicino alle discariche di rifiuti, valutando i danni causati dall'esposizione all'idrogeno solforato (H₂S), presente nelle discariche; sono stati coinvolti oltre 242mila individui. E' stato seguito un campione di residenti la cui abitazione era posta all'interno dei 5 km di distanza dalle discariche (soggetti residenti dal 1 gennaio 1996 e coloro che successivamente si sono trasferiti all'intero di quest'area, fino al 2008), e si sono considerate le ospedalizzazioni e la mortalità fino al 31 dicembre 2012.”

I risultati sono impressionanti: all'esposizione all'idrogeno solforato, infatti, è stato associato un incremento di mortalità per cancro ai polmoni e malattie respiratorie, aumento delle ospedalizzazioni per malattie respiratorie, specialmente infezioni respiratorie acute tra i bambini.

Conclusione: (S.E.& O.) E' stato così scoperto, ma sembra non divulgato in Italia in atti autorizzativi e procedimenti che riguardano le discariche interessate del Lazio, che vivere a meno di 5 chilometri da una discarica aumenti il rischio di cancro ai polmoni del 34%, mentre il rischio di ricovero in ospedale per malattie respiratorie sale del 5%. I più colpiti sono ovviamente i bambini

Indirettamente tali dati sono comunque stati confermati anche da una **INTERPELLANZA URGENTE 2/00248 con Risposta dell'allora Sottosegretario Zampa - Legislatura: 18 - Seduta di annuncio: 116 del 29/01/2019**

Sono state prese in esame le distanze da impianti per trattamento rifiuti, quali discariche, inceneritori e TMB... tra cui: *“Omissis...la valutazione epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente nei pressi delle discariche per i rifiuti urbani del Lazio, eseguita nell'ambito del programma Eras e pubblicata ad aprile del 2013 ha evidenziato un aumento delle malattie dell'apparato respiratorio (compresa la broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO), dei tumori della pleura e del mieloma multiplo per chi risiede in un raggio di 5 chilometri dalle discariche, nonché indizi per il tumore del colon retto e dell'apparato urinario negli uomini e il tumore della vescica nelle donne. Effetti marcati sono stati riscontrati per i ricoveri con livelli di ospedalizzazione più elevati per malattie del sistema circolatorio, malattie del sistema respiratorio e tumore della vescica per gli uomini, mentre per le donne si sono osservati livelli di ospedalizzazione più elevati per tumore del pancreas, malattie del sistema circolatorio, malattie polmonari cronico ostruttive e*

*malattie dell'apparato urinario; a pagina 355 del rapporto si afferma che «l'analisi dei ricoveri dei bambini mostra un eccesso di ospedalizzazione generale (+13 per cento), soprattutto per malattie dell'apparato respiratorio (+16 per cento), se si confrontano i bambini residenti nelle immediate vicinanze delle discariche (0-1 Km) con quelli delle fasce più distanti (3-5 Km). **Gli eccessi osservati si riscontrano principalmente tra i bambini residenti a Civitavecchia, Albano Laziale e Guidonia»;***

Tali dati comunque sono stati anche validati indirettamente dai risultati dello **studio SENTIERI dell'Istituto Superiore di Sanità, che mette in luce un aumento della mortalità nelle popolazioni che vivono nei pressi delle aree inquinate:** un progetto realizzato in collaborazione con l'Oms, sempre la Regione Lazio, il Cnr e l'Università La Sapienza di Roma;

Nel 2021 c'è stata un'altra conferma anche dallo studio Commissionato nel 2016 in comuni partenopei della terra dei fuochi, da ISS con la Procura di Napoli Nord (presentato dal procuratore Francesco Greco, dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferrò e dal procuratore generale di Napoli Luigi Riello).

PIANO GIURIDICO

- 1) Dalla Delibera di Giunta n.74/2021 del Comune di Guidonia Montecelio, dalle sue note prot. 79458 e 79459 del 31.8.21 con la richiesta di riesame delle due AIA e dalla richiesta di sospensiva delle attività prot. 84290 del 15.9.21, nonché da tutta la corrispondenza delle Associazioni sono state ampiamente documentate le illegittimità di DISCARICA e TMB all'Inviolata, senza però che venisse aperto alcun procedimento di riesame, richiesto ai sensi della 29 quater e 28 octies del Dlgs.152/2006 e senza che, nei tempi della L.241/90 ampiamente scaduti, siano pervenuti a nessun avente causa alcun riscontro o motivazione di diniego dalle Direzioni in epigrafe, cosa fortemente in contrasto con la normativa in essere;
- 2) Per quanto riguarda il TMB, abbiamo appreso che le indagini del NIPAAF/Nucleo Investigativo Forestale dei Carabinieri hanno validato che la sua edificazione sarebbe avvenuta in **VIOLAZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DELLA FASCIA AUTOSTRADALE**, senza peraltro aver acquisito alcun parere da Autostrade per l'Italia Spa, cosa evidentemente anch'essa sottaciuta da chi doveva tutelare il bene comune **in CDS e quando il fascicolo è stato inviato al Consiglio dei Ministri per avere l'autorizzazione a procedere per il rilascio dell'AIA: vedere i 3 screenshot seguenti tratta dalla richiesta di Rinvio a Giudizio già sopracitata.**

Screenshot 1.

D) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle qualifiche sopra descritte, emanando l' il 2 agosto 2010 la determinazione C1869 con cui si rilasciava l'autorizzazione integrata ambientale in favore del Consorzio CO.LA.RI. per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani sito in Guidonia, loc. Inviolata: omettendo di acquisire al procedimento il parere della Soprintendenza Archeologica, e in violazione dell'art. 146 comma 4 D.Lvo 42/2004, nonché dell'art. 17 punto 3 lett. "n" del D.P.R. n. 223/2007 (che prevede il parere finale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, fondato sui pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze interessate per materia e territorio);

- autorizzando la realizzazione di un impianto della capacità di 190.000 tonnellate annue, laddove il decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008 (recante l'elenco degli interventi necessari ad assicurare l'autosufficienza impiantistica della Regione Lazio in materia di gestione dei RSU), prevedeva la realizzazione di un impianto di sole 140.000 tonnellate,

- omettendo di acquisire il parere dell'autorità preposta al vincolo autostradale (Autostrade per l'Italia S.p.A.) insistente sull'area di realizzazione dell'impianto, situato ben al di sotto della fascia di rispetto e di inedificabilità assoluta di 60 metri imposto al di fuori dei centri abitati dall'art. 16, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e dall'art. 26 del D.p.R. n. 495/1992, intenzionalmente facevano conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario del provvedimento, consistente nella realizzazione del predetto impianto con una capacità di trattamento di rifiuti (e quindi con il rientro economico garantito dalla tariffa di accesso in impianto) maggiore rispetto a quella assentibile e in assenza dei pareri vincolanti delle amministrazioni preposte al rispettivo vincolo.

Screenshot 2.

G) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle qualifiche anzianze descritte (i primi 4 in qualità di destinatari del provvedimento, il quinto in qualità di intermediario tra i primi quattro e la , la omettendo intenzionalmente di approfondire l'istruttoria relativa alla mancanza del parere di competenza di Autostrade per l'Italia, nell'AIA dell'impianto TMB di Guidonia, loc. Inviolata, in relazione alla realizzazione di parte dell'opera all'interno della fascia di rispetto autostradale di cui all'articolo 26 del Regolamento di attuazione del codice della strada (così come integrato dal Decreto Interministeriale 1404 del 01 aprile 1968 e l'art. 9 della L. 729 del 24 luglio 1961) stabilita, al di fuori del perimetro dei centri urbani, in 60,00 m (nel caso di specie realizzando l'opera a meno di 58 metri di distanza), ed anzi omettendo la di attivare la propria amministrazione, al fine di far valere l'inottemperanza all'obbligo normativo violato ed avallando una interpretazione totalmente priva di fondamento, secondo cui per effetto del rilascio (illegittimo) dell'AIA si sarebbe verificata una trasformazione della destinazione urbanistica dell'area tale da far scendere la fascia di rispetto a soli 30 mt dal confine autostradale, consentivano alla società richiedente di conseguire un ingiusto profitto pari al valore dell'impianto realizzato abusivamente. Reato commesso in Roma sino a data odierna.

H) delitto p. e p. dagli artt. 81-323-479 c.p. perché anche in tempi diversi:

1. omettendo di rispondere alle richieste della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici reiterate il 03/05/2012, il 16/12/2013 ed il 20/12/2013, per poi rispondere solo a seguito della sospensione dei lavori (atto che colpiva la società COLARI Ambiente Guidonia e non l'Amministrazione Comunale);

2. fornendo, con nota 4 aprile 2014 prot. n° 29242, emanata solo a seguito del provvedimento di sospensione dei lavori emesso dalla Soprintendenza BB.AA.PP. in data 31/03/2014 prot. n° 9711, informazioni non idonee ai quesiti proposti e segnatamente facendo riferimento a vincoli ex articolo 146 D.Lvo 42/2004 ovvero PTPR e non ai vincoli menzionati dalla Soprintendenza, relativi all'articoli 134 lett. "b" e "o" e 142 lett. "c" ed "m" e 143 lett. "d" del D.Lvo 42/2004;

3. indirizzando, con nota prot. n° 35350, resa in riferimento alla nota MiBAC prot. n° 9711 del 31/03/2014, la nota di cui al punto 2 che precede alla Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, alla Soprintendenza e alla COLARI Ambiente Guidonia (la quale, in pari data, con nota prot. n° 35350/URB del 23/04/2014 a firma dell'Amministratore Unico del CO.LA.RI., comunicava alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, al Ministero B.A.C.T. e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici,

di aver ricevuto dal Comune di Guidonia, la nota predetta, in cui si affermava di ritenere i lavori regolarmente autorizzati e, quindi, di ritenere che il fermo cautelare disposto con lettera prot. MBAC-SBAP-Laz_U-PROT. 0009711 del 31/03/2014 del Soprintendente Palandri, dovesse essere certamente rivisto), facilitava la ripresa dei lavori;

4. certificando falsamente, con nota prot. n° 58392 del 22/07/2014, su richiesta chiarimenti del N.I.P.A.F. del C.F.S., che l'area distinta in catasto alla Sezione Marco Simone, Foglio n. 2, Mappali 2,3,4,74,216,224 e 225, ricadeva parte in zona E) agricola primaria con interventi di cui alla L.R. n. 38/1999, ed in parte – che è quella ove l'intervento richiesto risulta completamente assorbito – quale zona posta in variante al p.r.g. approvata dalla Regione Lazio con A.I.A. n. C1869 del 2.8.2010, come zona D, impianti industriali ed assimilati, sottozona D4, destinata all'impianto integrato per il recupero, trattamento, valorizzazione dei rifiuti non pericolosi, e che "su detta area, come previsto dalle Circolari ANAS n. 109707 del 29/07/2010 e n. 86574 del 16/06/2011, in tali zone la fascia di rispetto della rete autostradale è di 30 ml.", e quindi certificando falsamente "la conformità della struttura in corso di realizzazione al P.R.G., come da precedenti valutazioni", intenzionalmente procurava alla società CO.LA.RI. Ambiente Guidonia un ingiusto vantaggio patrimoniale pari al valore della realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico sito in Guidonia e comunque alla rimozione degli ostacoli amministrativi alla sua realizzazione. Reati commessi in Guidonia Montecelio alle date sopra indicate. Competenza determinata da connessione con i più gravi reati di cui agli artt. 260 d. lgs. 152/2006.

Pertanto dopo che Regione Lazio/Direzione Rifiuti non ha tenuto conto del Vincolo di Area Vasta MiBact (Decreto del 16 settembre 2016 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27.09.2016 e nei tempi di Legge anche dal Comune di Guidonia Montecelio) che impone:

"Omissis...divieto di ampliare o riaprire il sito della discarica esistente, sulla quale potranno essere eseguiti solo lavori di rinaturalizzazione e ripristino paesaggistico, previa autorizzazione di questo Ministero. Nell'area della discarica in dismissione e nelle aree ad essa circostanti, inoltre, non potranno essere realizzati volumi. Non si potranno altresì, nelle stesse aree, esercitare attività che comportino il deposito di

consistenti accumuli di detriti e/o di materiali di scarto, se non per motivi strettamente necessari alla bonifica del sito;
 - effettuare arature o movimenti di terra per un raggio di 100 m a partire dal centro dei siti archeologici con complessi monumentali e ruderi emergenti, corrispondenti ai numeri 8, 12-13, 15, 17, 22, 25, 28, 33, 35-37, 39-40, 42-43, 47, 49, 53, 63, 69-70, 73, 78, 80, 86-87, 90-91, indicati nella planimetria inclusa nella "Relazione generale";

veniamo a conoscenza che il **TMB**, che incide in area IMMEDIATAMENTE adiacente alla discarica e con piezometri che riportano anch'essi superamenti di CSC, sarebbe stato **edificato in VIOLAZIONE DI UNA FASCIA DOVE INSISTE UN VINCOLO DI INEDIFICABILITA' CON CARATTERE ASSOLUTO**, che prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata.

(Es: Sentenza n. 536/2019 del Tar Emilia Romagna, confermata anche da:

Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall'art. 9 della l. n. 729/1961 e dal successivo d.m. n. 1404/1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (Consiglio di Stato, IV, 27 gennaio 2015, n. 347).

Ma a quanto pare anche questo, amministrativamente parlando, non sarebbe stato rilevato da nessuno e **non risulterebbe nelle Determine dirigenziali dell'Area Rifiuti di Regione Lazio inerenti al TMB, che, con difetto di motivazione, illogicità manifesta, ovvero conclamato errore di fatto, hanno DELEGITTIMATO anche la Soprintendenza del Mibact, laddove vige la cogenza e la prevalenza delle disposizioni del piano paesaggistico ed archeologico sulle disposizioni dello strumento urbanistico comunale.**

- 3) **PRINCIPIO DNSH:** Il Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, in cui è stabilito che ogni singolo PNRR nazionale oltre a dover soddisfare tutti i requisiti previsti dal regolamento stesso, tra cui i sei pilastri di cui all'art. 3, debba contenere misure che siano conformi al principio **DNSH** inderogabile di «**non arrecare un danno significativo**»: **ossia non sostenere o svolgere attività economiche che arrechino un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 c.d. Tassonomia.**

La Commissione ha altresì precisato che il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o l'ammodernamento di impianti già esistenti con Valutazione racchiusa nell'acronimo DNSH "Do No Significant Harm", ovvero "non arrecare un danno significativo" all'Ambiente.

Pertanto , **oltre che in violazione del Piano Rifiuti Lazio 2020 e per tutte le altre illegittimità rappresentate in atti, sia dal Comune di Guidonia Montecelio che dalle Associazioni, il caso di specie di entrambi gli impianti dell'Inviolata, per coerenza con quanto documentato ampiamente, sembra sia anche in violazione dei seguenti obiettivi ai numeri 3, 4, 5 e 6 della Tassonomia/ Valutazione DSNH, ovvero:**

“ 3.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;

4.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

5.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione “

E quindi sembra evidente che la valutazione DSNH debba essere effettuata, coerentemente, anche per eventuali controlli e riforme di impianti preesistenti in quanto, afferma la Commissione, le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i trasporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla Transizione Verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettati o mantenuti in uso.

A riprova di quanto elencato, si puntualizza che infatti il PNRR prevede per quanto riguarda la gestione dei rifiuti legata al miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Linea A) e **all'ammodernamento di impianti per il trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti da RD (Linea B)** che:

“ non sono ammessi ai finanziamenti gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB,TBM, TM,STIR ecc), o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DSNH richiamato”

CONCLUSIONI

Si richiede pertanto alle parti politiche e alle Direzioni regionali in epigrafe, in totale coerenza anche con quanto alla base delle valutazioni della Tassonomia/Valutazione DSNH enunciate, di **voler procedere immediatamente, a scanso di maggiori e significativi danni ambientali e sanitari,**

- A) **NELLO SPECIFICO PER L'INVOLATA**, essendo state ormai ampiamente rappresentate per tale area tutte le illegittimità giuridiche e i danni sanitari e ambientali già in essere, **con:**

1) l'apertura immediata dei procedimenti inerenti al riesame dell'AIA dei due impianti in riferimento, applicando immediatamente la sospensione di ogni attività, nelle more della definizione delle nuove valutazioni per una corretta TRANSIZIONE ECOLOGICA di tutta l'area ex art. 241/90 e smi. ed ex art.29 quater e 28 octies del Dlgs 152/2006 rappresentato e richiamato dal Sindaco di Guidonia Montecelio, ;

2) la verifica immediata, relativamente al TMB, della violazione attestata dal NIPAAF sul vincolo autostradale, con la conseguente verifica se rientri, per i vincoli del Parco Regionale Inviolata e dell'Area Vasta Mibact, nelle attuazioni e nei tempi ex L.326/2003 comma 46, che integra l'art.27 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 comma 2 a cui si è aggiunto il seguente periodo:

«Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della Regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

predisponendo, in caso affermativo, ogni azione che necessiti per l'intervento della Soprintendenza Paesaggistica e Archeologica Mibact ex lege, nell'ambito delle rispettive funzioni, ruoli e competenze.

- B) **PER TUTTE LE ALTRE AREE DI DISCARICA LAZIALI con :**

- provvedimenti coerenti con lo stato della contaminazione in atto, ovvero l'adozione di iniziative normative volte a prevedere una moratoria del conferimento di rifiuti, provenienti da altri ambiti territoriali ottimali, destinati all'incenerimento e/o allo sversamento in discarica, nonché la revisione delle vecchie autorizzazioni e la sospensione delle procedure per l'apertura di nuovi impianti impattanti dal punto di vista ambientale e di nuove discariche nel territorio regionale, secondo i nuovi rigorosi criteri del PNRR relativamente ai parametri di verifica e controllo DSNH anche per impianti preesistenti, definendo per le aree già protette da vincoli e LR, SIC e SIN disposizioni più

restrittive sulla falsariga di quelle contenute nel Dlg. del 10 dicembre 2013, n. 136, e promuovendo un monitoraggio di tutti i siti compromessi sia quelli censiti sia quelli non ancora noti;

- avviamento dell'iter per l'**attuazione della LR 13/2019 c.d. Cacciatore "Aree a rischio ambientale"** per tutte le 9 aree implicate, un importante strumento di sostenibilità in tanti territori che presentano alterazioni delle matrici ambientali, che comporterebbe la definizione di un piano risanamento con monitoraggio e studio epidemiologico inclusi e lo stop a nuovi insediamenti, nonché di procedere con estrema urgenza per le istanze già presentate per Colleferro e Guidonia Montecelio;
- **proseguimento ed estensione delle indagini epidemiologiche** nonché garantendo una maggiore assistenza sanitaria in termini di prevenzione e di servizi, che da anni vengono richiesti anche formalmente;
- **indagine conoscitiva congiunta delle Commissioni regionali Sanità e Rifiuti**, con un termine predeterminato di durata, per cercare di intraprendere un percorso che, dopo le analisi, i sopralluoghi e le ricerche arrivi a delineare le misure e i provvedimenti capaci di contrastare le fonti incontrollate vecchie e nuove di inquinamento.

Precisiamo in ogni caso, che, nelle more dei dati che il DEP aggiornerà per la continuazione degli studi già attivati per l'aggiornamento di ERAS LAZIO, alla data odierna i **DATI GIA' RILEVATI DOCUMENTANO AMPIAMENTE IL NESSO CAUSALE SANITARIO**, per disporre immediatamente le improcrastinabili misure del caso dato che poi sarebbe anche irrilevante attendere un aggiornamento al 2018, (quindi tardivo rispetto ad oggi), anno che ha precisato la stessa Dirigente del DEP in audizione il 26 novembre u.s..

Riassumendo, CHIEDIAMO QUINDI ALLA REGIONE LAZIO di prendere atto di tutte le illegittimità documentate in atti negli ultimi mesi e di attuare **SENZA ULTERIORI DILAZIONI** che potrebbero interpretarsi come MAL GOVERNO AMMINISTRATIVO tutte le azioni d'obbligo finalizzate ad **ACCELERARE LA TANTO AUSPICATA TRANSIZIONE ECOLOGICA, ripristinando la LEGALITA'** e cominciando quindi a sopperire all'ingente DANNO AMBIENTALE E SANITARIO, prodotto da condotte che verranno vagliate in sedi più consone per individuarne anche gli eventuali responsabili.

SI RINNOVANO PERTANTO LE ISTANZE PRECEDENTI E QUELLE DI CUI SOPRA ai sensi e nei tempi delle seguenti norme:

L.241/90, d.lgs. n. 195/2005, d.lgs n.152/2006, la convenzione di AARHUS sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, (recepita dall'Italia con la Legge n. 108 del 16 marzo 2001), la legge 419/98 e l'articolo 12 della legge 229/99 in materia sanitaria, nonché l'art.117 CPA in materia di ricorsi avverso il silenzio della P.A.

E si chiede altresì di essere informati via PEC nei termini di Legge:

- sull'apertura del/dei procedimento/i e sul loro cronoprogramma per potervi partecipare come

già richiesto precedentemente (via pec);
- sul nome del RUP del/dei Procedimento/i.

Restando in attesa dell'apertura dei procedimenti sovraesposti, porgiamo distinti saluti

Donatella Ibba

((in nome e per conto delle seguenti associazioni/comitati i cui esponenti leggono in copia:;

CODICI – Centro per i diritti del cittadino, EARTH, CITTADINI PER FONTE NUOVA E' NOSTRA , COMITATO CITTADINI DI FONTE NUOVA, SAGRA DELLE ROSE 2.0, PRO SANTA LUCIA, GENTE DI FONTE NUOVA, MARCOSIMONEONLINE – Amici di Semola, ZERO WASTE LAZIO)